



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 91/13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 4 ITALIA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO
NAZIONALE SHOP IN TV) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 LETT. A. E 3 DELLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione servizi media di questa Autorità – cont. 44/13/DISM/PROC. 2510/ZD - datato 17 aprile e notificato in data 3 maggio 2013, che contesta alla società La 4 Italia S.r.l. con sede in Latina (LT) alla via Coletta nr. 22, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Shop In Tv, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 25 febbraio 2013, dalle ore 09.20.00 circa alle ore 09.29.33 circa la messa in onda di una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett.a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, nel corso della trasmissione della predetta televendita sono presenti in sovrimpressione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899706060, 899706061 e 899430008 che il conduttore invita a chiamare – *“sono cinquanta le telefonate che io chiedo...”* -, le scritte *“non si garantisce nessuna vincita”, “ogni cedolino è da intendersi come fac-simile”, “giocate con prudenza”, “il gioco può creare dipendenza. STAI ATTENTO”* e *“90 giocata strepitosa sulla ruota meneghina”*, nonché super scorrevoli in basso sullo schermo televisivo che riportano le seguenti scritte *“servizio di analisi statistica delle estrazioni del lotto offerto dalla società.....riservato esclusivamente ai maggiori di anni 18 ai seguenti costi codici che iniziano con 899....”, “si invita l'utente a presentare la massima attenzione al messaggio introduttivo erogato dal proprio gestore telefonico che precede ogni servizio con l'esatta indicazione del costo della chiamata”* e *“le analisi statistiche contenute nei servizi offerti vengono elaborate esclusivamente mediante l'analisi statistica delle estrazioni del lotto precedenti. Si invita l'utente a mantenere il distacco critico con le analisi statistiche proposte non si garantisce nessuna vincita il conseguimento di risultati positivi ed il supporto offerto è circoscritto agli effetti del criterio statistico – probabilistico. Servizi abilitati dal DMC n. 245 del 273/2006 e dall'interpretazione dell'Authority per le garanzie nelle comunicazioni del 22/12/2006”* e *“l'utente può chiedere l'abilitazione o la disabilitazione ai servizi a valore aggiunto contattando il servizio clienti della propria compagnia telefonica”* ; il conduttore dichiara, tra l'altro, *“ perché questo 90 domani sera a Milano deve uscire in tutti i costi dovrà uscire sulla ruota di Milano.. che domani a colpo uscirà”*; alle ore 09.31.54 circa ha inizio una seconda televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto dello stesso tenore della precedente caratterizzata, tra l'altro, dalla presenza in sovrimpressione in seno ad un super scorrevole sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899; la registrazione della televendita termina alle ore 09.35.00 del medesimo giorno 25 febbraio 2013;

RILEVATO che la predetta società, con nota datata 9 maggio 2013 (prot. n. 0024367 del 13 maggio 2013), ha comunicato che *“il canale Shop In TVè stato da noi ceduto alla società Teleitalia S.r.l. mediante scrittura privata del 29.11.2012”*, producendo copia delle relative istanze presentate sia a questa Autorità che al Ministero dello Sviluppo Economico;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti non risultano essere state adottate la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che autorizzi il trasferimento di proprietà mediante cessione del ramo di azienda costituito dall’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinato alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale per il palinsesto identificato dal marchio Shop In Tv dalla società La 4 Italia S.r.l. a favore della società Teleitalia S.r.l., ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c) n. 13 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e la determinazione del competente Ministero che disponga la voltura della titolarità dell’autorizzazione di servizi di media audiovisivi e dati destinata alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale per il palinsesto identificato dal marchio Shop In Tv rilasciata alla società La 4 Italia S.r.l. a favore della società Teleitalia S.r.l. e che *“il titolo autorizzatorio in argomento non risulta ancora formalmente volturato dal Ministero competente in favore della società Teleitalia S.r.l.”*;

RILEVATO, per l’effetto, che, allo stato degli atti, alle date della violazione e della notifica della relativa contestazione la titolarità dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinato alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale per il palinsesto identificato dal marchio Shop In Tv risulta essere in capo alla società La 4 Italia S.r.l. con sede in Latina (LT) alla via Coletta nr. 22;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti (comma 2);

RILEVATO che la programmazione televisiva in questione, oltre ad essere stata trasmessa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, presenta sullo schermo in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare, mentre con espressioni del tipo , *“ perché questo 90 domani sera a Milano deve uscire in tutti i costi dovrà uscire sulla ruota di Milano.. che domani a colpo uscirà”*, si trae in inganno il pubblico e, in particolare, le persone più vulnerabili psicologicamente mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti del servizio offerto;

RITENUTO che il comportamento del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Shop In Tv integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art.5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquanttottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in quanto, a fronte della rilevazione di un unico episodio violativo delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame ha provocato effetti pregiudizievoli, in particolare, alle persone più vulnerabili psicologicamente a causa dell'esagerazione risultante da espressioni del tipo "*perché questo 90 domani sera a Milano deve uscire in tutti i costi dovrà uscire sulla ruota di Milano.... che domani a colpo uscirà*", in ordine al contenuto e agli effetti del servizio offerto;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- - con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle aspettative e delle esigenze dell'utenza;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP - concorso formale di illeciti

amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - di dover determinare la sanzione nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società La 4 Italia s.r.l. con sede in Latina (LT) alla via Coletta nr. 22, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Shop In Tv, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 91/13/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 91/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani